

Delibera n. 156/99

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETTERA D) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995 N. 481 NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

L'AUTORITA'

Nella riunione del 14 ottobre 1999,

Visto l'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il Regolamento, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

Vista la delibera dell'Autorità 4 agosto 1999, n. 124/99, riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso Comune di Casirate d'Adda;

Considerato quanto segue:

1. Premessa

Il Comune di Casirate d'Adda (di seguito: Comune), con sede legale in viale Massimo d'Azeglio 5, 24040 Casirate d'Adda (Bergamo) esercente il servizio di distribuzione del gas nel comune, ha addebitato, agli utenti di tale servizio lire 500 (cinquecento) per ogni bolletta emessa con la causale "spese".

L'Ufficio controlli tecnici ed ispezioni dell'Autorità rilevava l'irregolarità del sopraccitato addebito in sede di controllo tecnico effettuato in data 29 aprile 1998 presso il Comune.

Con lettera in data 13 ottobre 1998, prot. CDM/M98/1745, la Divisione tariffe gas dell'Autorità invitava il Comune a sospendere l'addebito ed a restituire all'utenza le somme indebitamente percepite; a tale richiesta non è stata fornita risposta da parte del Comune.

2. Svolgimento del procedimento

A fronte del mancato riscontro da parte del Comune alla richiesta degli Uffici dell'Autorità, con delibera 4 agosto 1999, n. 124/99, l'Autorità ha avviato istruttoria formale sul caso in oggetto. Nell'ambito di tale istruttoria il Comune con lettera in data 18 agosto 1999, prot. n. 3039, ha comunicato che dal mese di gennaio 1999 la cifra di Lit. 500 (cinquecento) con la causale "spese" non viene più addebitata all'utenza ed ha richiesto un incontro al fine di definire le modalità legate alla restituzione della suddetta causale.

Nell'incontro, tenuto presso gli uffici dell'Autorità in data 23 settembre 1999, il Comune, nel fare presente quanto già comunicato con la predetta lettera, si è impegnato ad inviare un'ulteriore lettera con indicate le modalità con cui avverrà il rimborso nei confronti degli utenti.

Con lettera in data 24 settembre 1999, prot. n. 3414 e lettera in data 6 ottobre 1999, prot. n. 3564, il Comune ha precisato che provvederà, entro il corrente anno, alla restituzione delle somme incamerate negli anni precedenti con la causale "spese" ed ha comunicato il piano di rimborso.

3. Definizione del caso

Si deve dunque ritenere che:

- a) la determinazione dell'importo da imporre in bolletta all'utenza deve discendere dalla corretta applicazione della disciplina tariffaria vigente; all'utenza non può essere pertanto addebitata in aggiunta nessuna altra voce, a nessun titolo, fatte salve quelle espressamente previste dalla metodologia tariffaria;
- b) il Comune di Casirate d'Adda ha adottato, nella fissazione degli importi delle bollette una interpretazione contraria a quanto indicato nel punto precedente; ciò ha determinato di conseguenza esborsi maggiori del dovuto a carico degli utenti nel periodo indicato.

Considerato altresì che, sulla base di quanto sopra riportato e descritto, il Comune di Casirate d'Adda ha comunicato che provvederà agli adempimenti necessari per il rimborso all'utenza delle somme indebitamente percepite ed ha indicato il piano di rimborso;

Su proposta del prof. Pippo Ranci, nella sua posizione di Relatore,

ORDINA

Al Comune di Casirate d'Adda, con sede legale in viale Massimo d'Azeglio 5, 24040 Casirate d'Adda (Bergamo), esercente il servizio di distribuzione gas nel comune, di provvedere agli adempimenti necessari per il rimborso agli utenti delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 14 novembre 1995 n. 481;

DELIBERA

Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Casirate d'Adda, con sede legale in viale Massimo d'Azeglio 5, 24040 Casirate d'Adda (Bergamo), mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;

Di richiedere al Comune di Casirate d'Adda l'invio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas della documentazione attestante l'avvenuto rimborso agli utenti delle somme indebitamente percepite, fissando in 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di restituzione del sopraddetto rimborso, il termine per tale invio;

Di informare, altresì, il Comune di Casirate d'Adda che la mancata ottemperanza a quanto sopra disposto costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 14 novembre 1995, n. 481;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995 n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del medesimo provvedimento.